



**Tax Newsletter n. 10 -
novembre 2022**

Edizione a cura dell'Avv. Roberta Dorotea
Roscigno.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Il Decreto Aiuti-quater. | Pag. 2 |
| 1.1 Le modifiche alla disciplina del Superbonus. | Pag. 2 |
| 1.2 Il limite all'utilizzo del contante. | Pag. 4 |
| 1.3 Bollette a rate per le imprese. | Pag. 4 |
| 1.4 Fringe benefit: aumento della soglia della no tax area. | Pag. 5 |
| 1.5 Credito d'imposta e proroga del taglio delle accise. | Pag. 6 |
| 2. La costituzione on-line di S.r.l. e S.r.l.s. ex d.lgs. n. 183/2021. | Pag. 7 |

1. Il Decreto Aiuti-quater.

Nella riunione del 10.11.2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Aiuti-quater, contenente tra le altre misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

In un comunicato stampa, spiega Palazzo Chigi, emerge che il decreto in esame prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall'extragestione fiscale autorizzato dal Parlamento per finanziare interventi contro il caro energia.

Di seguito si richiamano, in sintesi, le principali novità annunciate.



1.1 Le modifiche alla disciplina del Superbonus.

In base alla bozza di decreto circolata il 10.11.2022, mediante un intervento sul comma 8-bis dell'art. 199 del d.l. 19.5.2020, n. 34, è previsto che gli interventi agevolati, che vengono effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo 4 unità immobiliari, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari (sempre nel limite delle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica, compresi gli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici

plurifamiliari), al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, beneficino del superbonus nelle seguenti misure:

- (i) 110% per le spese sostenute a decorrere dal 1.7.2020 e sino al 31.12.2022;
- (ii) 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- (iii) 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
- (iv) 65% per quelle sostenute nel 2025.

Va, però, segnalato che la riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%, per quel che concerne le spese sostenute nell'anno 2023, non si applicherebbe agli interventi per i quali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-*quater* è stata presentata la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (cd. CILA) ovvero sono state avviate le formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Per le persone fisiche che effettuano interventi su edifici unifamiliari oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, invece, il superbonus continuerebbe a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.3.2023, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.



Resterebbe ferma, inoltre, la detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 per quegli immobili situati nei Comuni colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, fermo restando il disposto contenuto nel comma 10-*bis* dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, che prevede regole particolari di calcolo dei tetti massimi di spese detraibili al 110%.

1.2 Il limite all'utilizzo del contante.

Con la bozza di decreto è stato previsto che a far data dal 1.1.2023 il limite per i pagamenti in contanti e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi - siano esse persone fisiche o giuridiche - di denaro contante, non sarà più di euro 1.999,99 ma diventerà di euro 4.999,99 euro (soglia di euro 5.000), modificando dunque il disposto normativo di cui all'art. 49, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 231/2007. Tale misura, dunque,



invertirebbe la direzione dell'attuale normativa secondo cui la soglia, dal 1.1.2023, sarebbe invece stata ridotta da euro 2.000,00 ad euro 1.000,00.

Detto nuovo limite (i.e. euro 4.999,99) varrà anche nelle ipotesi in cui il trasferimento sarà effettuato con più pagamenti inferiori

alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati (intendendosi con ciò un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore superiore alla soglia, ma posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori al predetto limite in momenti diversi). Il periodo di monitoraggio dell'ipotesi di frazionamento artificioso è valutabile in un periodo di tempo fissato in 7 giorni, ma resta ferma la possibilità di contestare una possibile operazione frazionata nell'ipotesi in cui ricorresse qualche elemento per considerarla tale.

Resta, invece, fermo ad euro 999,99 il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro, c.d. "*money transfer*".

Alle violazioni della disciplina in esame, in base a quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 si applicherà ancora la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 50.000. Invece, per le violazioni che riguardano importi superiori ad euro 250.000, la sanzione rimane quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

1.3 Bollette a rate per le imprese.

Con l'approvazione dell'art. 3 della bozza del Decreto Aiuti-*quater*, l'Esecutivo lancia un segnale forte e deciso alle imprese per fronteggiare il caro bollette.

Le imprese residenti in Italia potranno richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale fino a 48 rate mensili e con un tasso di interesse calmierato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro poliennali di pari durata.



La misura prevede, infatti, che *“al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti*

l'importo medio contabilizzato, [a parità di consumo], nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal [1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023] e fatturati entro il [31 dicembre 2023]”.

Le imprese interessate dovranno formulare un'apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Gli oneri della rateazione saranno a carico dei fornitori, i quali potranno però richiedere una fidejussione assicurativa contro garantita da SACE e, se necessario, potranno richiedere alle Banche finanziamenti garantiti dalla stessa SACE.

1.4 Fringe benefit: aumento della soglia della no tax area.

L'art. 3 della bozza del Decreto Aiuti-*quater* prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2022, l'aumento da euro 600,00 ad euro 3.000,00 della soglia della no tax area dei premi che le imprese potranno concedere ai dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette.

In altri termini, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas

naturale, entro il limite complessivo di euro 3.000,00 non concorreranno, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.

FRINGE BENEFITS 2022

La soglia passa a 3000€



1.5 Credito d'imposta e proroga del taglio delle accise.

Come già evidenziato nella nostra Tax Newsletter n. 9/2022, l'art. 1 del d.l. n. 144/2022 (cd. Decreto Aiuti-ter) aveva previsto l'estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Con la bozza del Decreto Aiuti-quater è stato stabilito che i suddetti crediti saranno riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni previste nel d.l. n. 144/2022.

La misura stabilisce altresì che i crediti d'imposta, inclusi quelli oggetto dell'ultimo d.l. n. 144/2022, potranno essere usufruibili esclusivamente in compensazione entro la data del 30.6.2023 e che sono cumulabili con altre agevolazioni *“aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”*.

Entro il 16.3.2023 (prima il termine era il 16.2.2023) i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022. È necessario attendere all'uopo apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, l'art. 2 della bozza del Decreto Aiuti-quater ha prorogato dal 19.11.2022 alla fine dell'anno 2022 gli sconti sulle accise di benzina, oli da gas o gasolio usato come

carburante, GPL e gas naturale usato per autotrazione, contenuti nel d.l. n. 153/2022 (cd. Decreto Taglia accise), successivamente confluito nel d.l. n. 144/2022. L'aliquota IVA applicata, invece, al gas naturale usato per autotrazione è stabilita al 5%.

Pertanto, fino al 31.12.2022 le accise sono fissate per la benzina ad euro 478,40 per mille litri e per il gasolio usato come carburante ad euro 367,40 per mille litri; per il GPL impiegato come carburante ad euro 182,61 per mille chilogrammi.



2. La costituzione on-line di S.r.l. e S.r.l.s. ex d.lgs. n. 183/2021.

A far data dal 5.11.2022 è possibile la costituzione *on-line* di società a responsabilità limitata ordinarie e di società a responsabilità limitata semplificate aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro anche tramite i modelli uniformi. Opzione, quest'ultima, che consente la riduzione alla metà del compenso per l'attività notarile.

Nel dettaglio, con il d.lgs. n. 183/2021 era stato previsto che l'atto costitutivo delle S.r.l. e delle S.r.l.s potesse essere ricevuto dal Notaio per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza di tutte le parti richiedenti o di alcune di esse, per cui è quindi possibile la costituzione anche con soci in parte presenti nello studio notarile ed in parte in videoconferenza.





Con l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 183/2021 è stata altresì riconosciuta la possibilità di utilizzare, a tali fini, modelli uniformi con riduzione del compenso per l'attività notarile, che viene determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della Giustizia n. 140/2012, ridotto alla metà.

A ben vedere tali modelli – che avrebbero dovuto essere adottati con decreto del MISE entro la metà di febbraio 2021 – sono stati adottati soltanto di recente, con il d.l. n. 155/2022, entrato in vigore il 5.11.2022.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

AVV. PROF. UMBERTO LA COMMARA
Patrocinante in Cassazione
AVV. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO
AVV. EMILIO COSTARELLA
AVV. MARIA PAOLA FERRARO
AVV. FABIO MASSIMO MENDELLA

AVV. STEFANIA LUPINI
Patrocinante in Cassazione
AVV. ANGELA BRUNO
AVV. ANNACHIARA SILIPO
AVV. ALESSANDRO FINOCCHIARO
AVV. ANTONIO ALFONSI

DOTT. VALENTINA LUPI
DOTT. FRANCESCO SANTORI
DOTT. MATTIA CATALDO
DOTT. ROBERTO JANIRI
RAG. ANNA MARIA CIANO

OF COUNSEL:

AVV. GIANFRANCO PUOPOLO
DOTT. FABRIZIO FIORITO
DOTT. ASCANIO SALVIDIO

OF COUNSEL:

DOTT. ALBERTO NENCHA
AVV. ILARIA CATANI



ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com